

Milano, 20 dicembre 2021

AI SIGG.
ASSOCIATI
LORO SEDI

ETICHETTATURA IMBALLAGGI
entrata in vigore
chiarimenti ministeriali e note operative

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni, per ricordare che dal prossimo 1° gennaio 2022 entra in vigore la nuova normativa sulla etichettatura ambientale degli imballaggi.

Come si ricorderà, il D.lgs. n. 116/2020, intervenendo su alcune norme del testo unico ambientale (TUA: decreto D.lgs n. 152/2006), ha apportato le seguenti modifiche:

- a) gli imballaggi devono essere etichettati secondo le modalità stabilite, tra l'altro, "dalle norme tecniche UNI applicabili";
- b) viene abrogato il secondo periodo del comma 5, dell'art. 219 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 strettamente connesso al decreto ministeriale di cui sopra, introducendo altresì l'obbligo tout court per i produttori di imballaggi di *"indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione"*.

La data di entrata in vigore del decreto D.lgs. n. 116/2020, inizialmente prevista per il 16 settembre 2020, a causa del ben note difficoltà dovute alla emergenza epidemiologica e prontamente rappresentate anche da Federgrossisti per il tramite di Confcommercio, è stata prorogata al 1° gennaio 2022 dal D.L. n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021, che testualmente recita (articolo 6):

Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"

Per comprendere l'ambito applicativo della norma, in considerazione della terminologia utilizzata, si precisa:

- a) **immissione in commercio:** con tale espressione si intende la compravendita di un prodotto da parte del distributore dal fabbricante/importatore o verso altro distributore o ad utilizzatore finale;
- b) **immissione sul mercato:** si ha allorché il prodotto viene messo a disposizione per la prima volta sul mercato da parte del fabbricante o dell'importatore.

Da ciò scaturisce che produttore o importatore devono necessariamente etichettare l'imballaggio secondo la nuova normativa, come di seguito illustrata.

Aderente a:



20121 Milano - Corso Venezia, 51 – tel. 027750232 – fax 027750381

e-mail info@altoga.it – web: www.altoga.it

Con riferimento alla “immissione in commercio”, se prima del 31 dicembre si mette in commercio un prodotto etichettato in maniera non conforme si può continuare a venderlo fino a esaurimento scorte.

Stesso discorso vale per le scorte di imballaggi etichettati in maniera non conforme prima del 31 dicembre 2021 e non ancora messi in commercio.

Tali imballaggi (il cui acquisto deve comunque risalire a prima del 31 dicembre 2021) possono essere messi in commercio anche dopo il 1° gennaio 2022 fino ad esaurimento delle scorte.

In pratica, tutti gli imballaggi devono riportare due generi di informazioni:

- 1. Informazioni necessarie per la corretta identificazione e classificazione degli imballaggi**, che comprendono la codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE ed altre indicazioni complementari: ciò vale sia per gli imballaggi tali e quali sia per quelli che contengono prodotti, indipendentemente dal fatto che si tratti di imballaggi destinati a operatori professionali (B2B) ovvero destinati al consumatore finale (B2C).
- 2. Informazioni per la raccolta differenziata**: ciò vale per i soli imballaggi (pieni o vuoti) destinati ai consumatori finali (solo circuito B2C).

Cosa occorre riportare sull'etichetta ambientale?

La codifica alfanumerica è un sistema di numerazione e abbreviazione che varia a seconda delle sette tipologie di materiali considerati nei correlativi allegati alla Decisione (I plastica, II carta e cartone, III metalli, IV materiali in legno, V materiali tessili, VI vetro, VII composti).

Inoltre, l'etichettatura degli imballaggi, vuoti o pieni, primari (destinati quindi ai consumatori), deve comprendere le indicazioni necessarie “...per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” allo scopo di informare i consumatori su come vanno conferiti i rifiuti di imballaggio. CONAI, nella sua Guida “*Etichettatura ambientale degli imballaggi*”, suggerisce di riportare una frase del tipo “*Raccolta differenziata...*” seguita dalla tipologia di materiale (ad es.: “*Raccolta differenziata carta e cartone*”) e accompagnata dall'invito ad accertarsi presso il comune territorialmente competente circa ulteriori disposizioni in tema di raccolta dei rifiuti.

Come procedere a fornire queste informazioni? CONAI chiarisce che “**Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo**”. Quindi ogni azienda ha facoltà di valutare quale sia la modalità più opportuna per dare questa informazione al cliente (stampa diretta sul cartone esterno, etichetta, cartolina inserita nella confezione, marcatura diretta di ogni singolo componente dell'imballaggio, eccetera).

Aderente a:



20121 Milano - Corso Venezia, 51 – tel. 027750232 – fax 027750381

e-mail info@altoga.it – web: www.altoga.it

Sigla e numerazione dell'imballaggio

La normativa sopra richiamata, per quanto concerne le sigle e relativa numerazione delle varie tipologie di imballaggi, rimanda alla Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997, che riporta nel dettaglio le singole denominazioni del prodotto con la corrispondente abbreviazione e numerazione, che, opportunamente, si allega ed a cui fare riferimento.

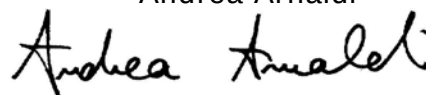
Note operative:

- 1) utilizzare sempre lettere maiuscole con relativa numerazione;
- 2) in presenza di un materiale composito, vanno riportate le sigle e numeri di ogni singolo materiale;
- 3) evitare il triangolo con le freccette;
- 4) inserire sempre, dopo la sigla: verifica le disposizioni del tuo Comune.
(quest'ultima, in quanto ogni singolo Comune può avere norme di smaltimento diverse).

Ad ogni buon fine, si riportano alcuni esempi, assolutamente non esaustivi, di etichettatura ambientale nel successivo allegato.

Cordiali saluti

Il Segretario
Andrea Arnaldi



Aderente a:



20121 Milano - Corso Venezia, 51 – tel. 027750232 – fax 027750381

e-mail info@altoga.it – web: www.altoga.it